



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO il comma 465 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO il comma 466 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012;

VISTO il comma 470 del citato articolo 1 il quale stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto ad inviare una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente;

VISTO il comma 470-bis del medesimo art. 1, inserito dall'art. 19, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, il quale prevede che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 1, comma 475, lettera a) della legge n. 232 del 2016, il quale stabilisce che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al citato comma 466, gli enti locali sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo pari allo scostamento registrato; le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo; gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui al precedente periodo assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti;

VISTA la nota n. 178555 del 13 luglio 2018 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale è stato trasmesso, tra l'altro, per



Ministero dell'Interno

l'applicazione della sanzione di cui al citato comma 475 lettera a), l'elenco dei comuni non rispettosi del pareggio di bilancio 2017 alla data del 5 luglio 2018, con l'indicazione della differenza del saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e saldo obiettivo pareggio rideterminato finale 2017;

VISTA altresì la nota n. 184299 del 25 luglio 2018 del citato Dipartimento con la quale è stato trasmesso, tra l'altro, l'aggiornamento dei comuni non rispettosi del pareggio di bilancio 2017 alla data del 23 luglio 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018 di definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018 a titolo di fondo di solidarietà comunale;

VISTO quanto disposto dal richiamato comma 475, lettera a), in ordine alle modalità di versamento e recupero della sanzione in caso di incapienza di risorse;

RITENUTO di dover provvedere all'applicazione, nei confronti dei comuni non rispettosi del pareggio di bilancio 2017, della sanzione di cui al medesimo comma 475 lettera a) dell'art. 1 della legge 232 del 2016, nella misura pari a un terzo dell'importo pari alla differenza fra l'obiettivo di saldo finale di competenza 2017 rideterminato, a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e non utilizzati, e il saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo finanza pubblica;

DECRETA

Articolo 1

(Applicazione della sanzione)

1. I comuni indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, non rispettosi del pareggio di bilancio 2017, sono assoggettati alla sanzione per l'importo a fianco di ciascuno indicato, pari alla differenza tra saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e saldo obiettivo pareggio rideterminato finale 2017.

2. L'applicazione della sanzione, nel primo anno del triennio 2018-2020, comporta la riduzione - secondo quanto indicato nel citato allegato A - delle risorse spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 divulgate sulle pagine del sito internet di questa Direzione centrale.



Ministero dell'Interno

3. Nel caso in cui le risorse dell'anno 2018 siano insufficienti per operare la riduzione, le somme non recuperate dovranno essere versate dai comuni entro il 31 dicembre 2018, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.

4. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero sarà operato secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 2

(Adempimenti)

L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali, procederà alle riduzioni sul fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sulla pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 6 agosto 2018

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)